

Schema per la verifica e convalida delle dichiarazioni ambientali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 e s.m.i. (EMAS)

SCS EMAS

02	02/05/2019	Recepimento Regolamento 2018/2026	OPE	DIR ISG	DIR OPE
01	02/08/2018	Recepimento Regolamento 1505/2017	OPE	DIR ISG	DIR OPE
00	27/01/2017	Prima emissione. Annulla e sostituisce il documento 0013CR	SG	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0427CS_02_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO	3
2.0	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.0	DEFINIZIONI	3
4.0	CONDIZIONI GENERALI	3
5.0	PROCEDURA PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE	4
5.1	Offerta	4
5.2	Audit iniziale	5
5.3	Convalida della Dichiarazione Ambientale	7
6.0	CONVALIDA DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE	8
6.1	Durata della validità	8
6.2	Aggiornamento della DA	8
6.3	Convalida delle riedizioni della Dichiarazione Ambientale	9
7.0	TRASFERIMENTO DI ORGANIZZAZIONI REGistrate	10
8.0	SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE	10
9.0	MODIFICHE ORGANIZZATIVE E SEGNALAZIONE EVENTI	10
10.0	SEGNALAZIONI COMITATO EMAS	11

1.0 SCOPO

Il presente Schema definisce i requisiti particolari a cui un'Organizzazione che richieda ad ICIM S.p.A. (nel seguito denominata ICIM) la verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale (DA) secondo il Regolamento (CE) 1221/2009 (EMAS) e s.m.i., deve conformarsi.

Il presente Schema di Certificazione costituisce parte integrante del Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR) e del Regolamento Generale ICIM (0001CR).

Sull'applicazione del presente Schema di Certificazione sorveglia un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità (CI), nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla certificazione.

La convalida della Dichiarazione Ambientale è lo strumento con il quale ICIM attesta che l'Organizzazione richiedente opera secondo i requisiti del Regolamento EMAS e che i dati presenti nella Dichiarazione Ambientale sono veritieri ed attendibili.

L'Organizzazione ha la responsabilità della conformità ai requisiti per la registrazione ed è l'unica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di leggi vigenti - comunitarie, nazionali o locali e/o delle norme tecniche relative ai controlli ambientali e dell'adempimento dei doveri da esse derivanti.

ICIM ha la responsabilità di valutare l'evidenza obiettiva sufficiente su cui basare la decisione di Convalida della Dichiarazione Ambientale.

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa nazionale ed internazionale di riferimento per la verifica e convalida delle Dichiarazioni Ambientali è quella di seguito riportata, ed è da ritenersi applicabile nell'ultima edizione valida.

ICIM 0001CR	"Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi"
ICIM 0002CR	"Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione"
Regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) e s.m.i.	
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema valgono le definizioni riportate nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 e UNI ISO 14050:2002 e nel Regolamento EMAS.

4.0 CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivata la procedura di verifica e convalida da parte di ICIM, l'Organizzazione richiedente deve:

- essere conforme ai requisiti di Leggi e Regolamenti ambientali applicabili (tale conformità comporta in particolare il possesso di tutte le autorizzazioni ed il rispetto di tutti i requisiti legislativi cogenti, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o in altri documenti prescrittivi, di natura tecnica, operativa o analitica);

- disporre di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che risponda alle esigenze del modello scelto nell'ambito della normativa di riferimento;
- accettare le condizioni stabilite dalle prescrizioni del presente Schema e le condizioni contrattuali per la verifica e convalida della DA.

Per ottenere la convalida della DA, l'Organizzazione deve aver predisposto e mantenuto attivo e completamente operativo un SGA conforme ai requisiti del Regolamento CE 1221/2009 (EMAS) e s.m.i., e/o altro riferimento normativo contrattualmente applicabile al sistema di gestione; e aver redatto una Dichiarazione Ambientale in accordo al suddetto Regolamento.

Il SGA si intende completamente operativo quando in aggiunta al punto 4.1.3 del doc ICIM 0002CR:

- è disponibile un'Analisi Ambientale Iniziale o documento equivalente;
- è applicato da almeno tre mesi e comunque dispone di dati di prestazione sufficienti alla convalida della dichiarazione ambientale;

Il processo ICIM per la convalida della DA dell'Organizzazione è strutturato in due fasi:

- Audit di Fase 1 esame documentale + visita preliminare (in sito)
- Audit di Fase 2 visita di verifica e convalida (in sito)

La convalida della Dichiarazione Ambientale e dei suoi aggiornamenti, è subordinata al pagamento degli importi tariffari.

L'eventuale verifica conseguente a variazioni può comportare modifiche dei corrispettivi applicati ovvero l'addebito di oneri aggiuntivi. I criteri operativi e gestionali attuati da ICIM in occasione di Variazioni anagrafiche per trasferimento della titolarità/cambio di ragione sociale dell'Organizzazione certificata sono definite da ICIM nell'Istruzione "Variazione anagrafica e dati amministrativi" (0228BI).

ICIM eroga le proprie attività di valutazione con personale appositamente qualificato e rispondente a requisiti e caratteristiche stabilite nella procedura ICIM "Criteri per la selezione dei valutatori" (0282BP).

Le prestazioni soddisfacenti da parte di tutto il personale ICIM coinvolto nelle attività di audit e certificazione, nel rispetto delle prescrizioni applicabili, sono garantite attuando forme di monitoraggio documentale e operativo in accordo alla procedura ICIM 0281BP - Monitoraggio degli auditor e personale interno ABS.

5.0 PROCEDURA PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

5.1 Offerta

Il processo commerciale si compone delle seguenti fasi:

- Compilazione della Richiesta d'Offerta (RdO);
- Verifica RdO e Riesame Offerta
- Emissione e invio Offerta
- Follow up
- Chiusura Contratto e invio la Domanda di Verifica e Convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante dell'Organizzazione
- Riesame Contratto

Responsabilità, criteri operativi e regole tecniche applicabili per la conduzione di tali attività sono specificate nell'Istruzione Commerciale (0227BI) e nell'Istruzione "Definizione dei tempi di audit per i Sistemi di Gestione" (0310BI).

5.2 Audit iniziale

Il processo ICIM per la certificazione del SGA dell'Organizzazione è strutturato in due fasi:

- Audit di Fase 1 - esame documentale + audit preliminare (in sito)
- Audit di Fase 2 - audit di valutazione (in sito).

Qualora **non** sia presente un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione rilasciato ai sensi della norma ISO 14001, sotto accreditamento ACCREDIA, che copra il campo di applicazione comunicato per la verifica e la convalida EMAS, è necessario pianificare un audit di fase 1.

L'audit di fase 1¹ ha, in aggiunta a quanto già definito del Regolamento 0002CR, lo scopo di:

- valutare la completezza e l'adeguatezza della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dell'organizzazione;
- riesaminare lo stato e la comprensione dell'Organizzazione riguardo i requisiti del Regolamento EMAS, con particolare riferimento all'identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del SGA;
- fornire agli auditor informazioni sullo stato del SGA dell'Organizzazione e su attività / aree che necessitano di particolare attenzione;
- verificare che il livello di attuazione del sistema fornisca l'evidenza che il cliente è pronto per l'audit di Fase2 con particolare riferimento a:
 - completa identificazione degli aspetti ambientali legati alle attività dell'Organizzazione, e conseguente determinazione di quelli significativi;
 - piena conformità alla legislazione ambientale applicabile;
 - adeguato avanzamento del programma di implementazione del SGA e conformità di massima dello stesso, rispetto ai requisiti della norma di riferimento;
 - pianificazione ed esecuzione degli audit interni e del riesame della Direzione.

L'audit di Fase 2 invece, è attivato in seguito all'esito positivo dell'audit di Fase 1 oppure quando presente un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione rilasciato ai sensi della norma ISO 14001, sotto accreditamento ACCREDIA, che copre il campo di applicazione comunicato per la verifica e la convalida EMAS, in accordo all'Organizzazione, ed ha lo scopo di verificare:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti del Regolamento EMAS o di altro documento normativo applicabile al sistema di gestione;
- le attività di monitoraggio, misurazione, rendicontazione e riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);
- il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e l'efficacia del sistema di gestione ambientale nel garantire la conformità a tali prescrizioni;
- la tenuta sotto controllo dei processi del cliente che hanno o possono generare impatti ambientali;
- gli audit interni e il riesame da parte della direzione;

¹ Ove lo ritenga tecnicamente opportuno, ICIM si riserva la possibilità di condurre off-site la parte di esame della documentazione del SGA dell'organizzazione al fine di meglio preparare la visita in campo.

- la responsabilità della direzione per la politica ambientale definita;
- i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni;
- la corretta applicazione e conoscenza del SGA da parte dell'Organizzazione.
- l'attendibilità, la veridicità e l'esattezza dei dati e delle informazioni contenute nella Dichiarazione Ambientale e nelle informazioni ambientali da convalidare.

Gli Audit di Fase 1 e di Fase 2 sono pianificati ed eseguiti con modalità analoghe declinate nel Regolamento di certificazione 0002CR.

ICIM ha definito responsabilità e modalità operative per la pianificazione di tali audit nella propria "Istruzione operativa per la gestione della pianificazione degli audit" (0185BI).

Eventuali deviazioni del Sistema dell'Organizzazione rispetto ai requisiti dettati dalla norma di riferimento, rilevati dagli auditor ICIM, devono essere classificati in:

- Non conformità² - si intende l'assenza di uno o più di elementi della norma di riferimento o una situazione che genera dubbi significativi circa la correttezza e l'adeguatezza della Dichiarazione Ambientale e/o la capacità del sistema di conseguire gli obiettivi predisposti, con particolare riferimento al soddisfacimento degli aspetti cogenti e ai requisiti del prodotto.
- Osservazione - si intende l'incapacità di soddisfare uno dei requisiti della norma di riferimento che, basandosi sul giudizio e l'esperienza, non genererà verosimilmente un non funzionamento del SGA o una riduzione della capacità del sistema di garantire processi e prodotti in condizioni controllate.
- Raccomandazione - si intende la formulazione di indicazioni per il miglioramento del SGA dell'organizzazione. La raccomandazione non è vincolante per l'organizzazione.

Le non conformità emesse dal Gruppo di Audit sono classificate come sopra in funzione della loro Estensione, Sistematicità, Criticità, Influenza.

La classificazione della non conformità viene chiaramente indicata sul modulo di registrazione e motivata all'organizzazione.

In ogni caso, le carenze di carattere legislativo vengono sempre classificate non conformità. Sono da considerare non conformità anche tutte quelle carenze che abbiano ripercussioni sulla Dichiarazione Ambientale.

A fronte delle osservazioni o non conformità emerse nel corso dell'audit, l'organizzazione deve:

- definire il trattamento delle non conformità;
- identificare le cause delle non conformità;
- proporre, ove necessario, un'azione correttiva per rimuovere le cause della non conformità.

Entro due settimane dalla data della visita, l'Organizzazione propone le azioni di risoluzione delle non osservazioni o conformità e le eventuali azioni correttive, indicando e sottoscrivendo nel modulo di registrazione delle non conformità le modalità di attuazione e i relativi tempi che verranno valutati da ICIM.

Se si evidenziano commenti o necessità di chiarimenti, ICIM informa l'organizzazione per iscritto.

In assenza di commenti, le risoluzioni proposte si considerano accettate da ICIM.

5.2.1 Esito della valutazione

L'esito dell'audit viene considerato:

- **positivo** se tutti gli elementi sono giudicati conformi alle prescrizioni del Regolamento EMAS, oppure se qualche elemento presenta "carenze", purché tali "carenze" siano classificate da ICIM come osservazioni (OSS), ovvero non pregiudichino sostanzialmente l'adeguatezza del SGA applicato e le azioni correttive proposte dall'organizzazione valutata, siano giudicate da ICIM adeguate e congruenti come tempistica di attuazione con il programma di audit;
- **insoddisfacente** se vengono riscontrate non conformità (NC), ovvero si riferiscono a gravi carenze del SGA valutato e/o al mancato rispetto di leggi e regolamenti applicabili.

Nel caso di giudizio positivo, le risultanze degli audit di Fase 1 e di Fase 2 e la DA, vengono sottoposte alla delibera ICIM al fine di convalidare la DA dell'Organizzazione e chiuse in occasione del successivo audit di sorveglianza.

In caso di presenza di una o più non conformità (esito insoddisfacente), il processo di convalida della DA viene momentaneamente interrotto³, bloccando la valutazione della convalida della DA dell'Organizzazione fino a che non siano rese disponibili da quest'ultima evidenze circa la risoluzione delle carenze rilevate. Qualsiasi rilievo inerente la Dichiarazione Ambientale viene classificato come non conformità e deve essere efficacemente risolto per poter procedere alla convalida della Dichiarazione Ambientale.

Su segnalazione del Responsabile del Gruppo di Audit oppure nel caso in cui la risoluzione della/e Non Conformità richiedesse tempi superiori a 6 (sei) mesi, la riattivazione del processo di delibera ICIM per la convalida della DA dell'Organizzazione, è subordinata all'effettuazione, da parte di ICIM di una visita suppletiva in campo finalizzata a verificare la positiva chiusura della/e Non Conformità e l'efficacia della/e relativa/e Azione Correttiva/e.

I suddetti termini possono essere, in casi particolari, variati, a giudizio di ICIM su richiesta motivata dell'Organizzazione.

Solo dopo aver approvato le proposte di risoluzione delle non conformità e aver provveduto a verificare (tramite esame di opportuna documentazione o audit in campo) l'attuazione e l'efficacia delle soluzioni proposte, ICIM, in caso di positiva chiusura della/e Non Conformità, riattiva il processo di convalida sottoponendo la DA dell'Organizzazione alla delibera ICIM, per valutarne la convalidabilità.

5.3 Convalida della Dichiarazione Ambientale

In caso di positiva delibera da parte di ICIM, la Dichiarazione ambientale è convalidata mediante apposizione, su tutte le pagine, del timbro di ICIM e della data di delibera della convalida e, sulla prima pagina (copertina), oltre al timbro e alla data, della firma del Legale Rappresentante di ICIM o un suo delegato.

La DA convalidata non deve contenere dati e informazioni aggiornati a più di 6 mesi dalla convalida stessa.

Contestualmente alla convalida della Dichiarazione Ambientale, ICIM fornirà anche il documento All. 7 (o ogni altro documento previsto dal Regolamento EMAS in vigore) ed esprime altresì parere positivo al rilascio del certificato ISO 14001 di conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 quando non già

³ In caso occorranza più mesi per la risoluzione delle Non Conformità potrebbe essere necessario anche procedere ad una nuova validazione della Dichiarazione Ambientale

presente oppure parere positivo al rinnovo (eventualmente anticipato) del certificato di conformità del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione rilasciato ai sensi della norma ISO 14001.

Il rilascio del certificato ISO 14001 all'organizzazione, la assoggetta altresì ai requisiti dello Schema ICIM per la certificazione dei SGA in conformità al documento 0425CS, a cui si rimanda.

Contestualmente alla Convalida della Dichiarazione Ambientale, è trasmesso all'organizzazione, a meno della sua espressa rinuncia da parte dell'organizzazione, l'Attestato ICIM di Convalida della Dichiarazione Ambientale.

Tale attestato è rilasciato da ICIM su base volontaria a testimonianza dell'avvenuta Convalida della Dichiarazione Ambientale e non è sostitutivo della Registrazione EMAS (che è rilasciata dall'Organismo Competente nominato da ogni Stato membro dell'UE), né autorizza all'uso del logo EMAS che è concesso tramite l'Organismo competente.

ICIM invia la Dichiarazione Ambientale convalidata all'Organizzazione, che potrà trasmetterla all'Organismo Competente EMAS per la richiesta di Registrazione del sito.

Una volta ottenuta la registrazione da parte dell'organismo competente l'Organizzazione ha il diritto di darne pubblicità utilizzando i loghi previsti dal Regolamento EMAS e diffondendo la Dichiarazione ambientale convalidata. L'uso dei loghi e della dichiarazione ambientale devono essere conformi alle prescrizioni definite dal Regolamento EMAS a cui si rimanda.

Nel caso di non concessione della convalida, ICIM comunica per iscritto all'organizzazione le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti rispetto ai requisiti del Regolamento EMAS, che l'Organizzazione deve impegnarsi a correggere entro un termine di tempo accettato da ICIM.

L'organizzazione che non accetti la decisione presa da ICIM, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso.

Alla scadenza concordata ICIM decide se è necessaria un'altra visita di verifica e convalida oppure se è sufficiente una dichiarazione scritta dell'organizzazione, accompagnata da un'adeguata documentazione di attuazione delle azioni correttive.

L'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive potranno essere verificate in occasione della prima visita di sorveglianza.

Su richiesta scritta di qualunque parte, ICIM fornisce i mezzi per confermare la validità della Convalida della DA dell'organizzazione.

Per la verifica e convalida di Dichiarazioni Ambientali di organizzazioni estere, valgono tutte le condizioni che regolano i rapporti con le organizzazioni nazionali, nel rispetto degli accordi presi da ICIM in campo internazionale.

Nel caso in cui ICIM operi in paesi membri diversi dall'Italia, provvederà a notificare l'inizio delle attività di verifica agli organismi competenti di tali paesi.

6.0 CONVALIDA DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

6.1 Durata della validità

Al termine della visita di verifica e convalida, ICIM stabilisce, in accordo con l'organizzazione, il periodo di validità della DA (comunque non superiore a 3 anni, salvo deroghe concesse in applicazione dell'art. 7 del Regolamento CE n° 1221/2009) e s.m.i. e la frequenza di convalida degli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale.

6.2 Aggiornamento della DA

ICIM attua audit per la verifica e convalida degli aggiornamenti annuali della DA dell'organizzazione.

Nel periodo di validità della Dichiarazione Ambientale (vd. § precedente), vengono eseguiti n. 2 (due) audit di sorveglianza, di norma a 9 mesi e a 21 mesi dalla certificazione iniziale, mentre il terzo audit di sorveglianza è inglobato nella visita di rinnovo. In ogni caso, la data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i 12 mesi dall'ultimo giorno dell'audit di Fase 2.

Ogni audit di sorveglianza deve riesaminare parte dei processi dell'Organizzazione, affinché tutti i processi, relativamente al SGA, vengano riesaminati entro ogni ciclo di 3 (tre) anni.

Il programma di audit di sorveglianza deve comprendere oltre a quanto indicato al cap.6 del regolamento 0002CR almeno:

- verifica dell'attendibilità, della veridicità e dell'esattezza dei dati e delle informazioni contenute nell'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale e nelle informazioni ambientali da convalidare.

ICIM, durante l'attività di verifica e convalida degli aggiornamenti della DA, attua un appropriato controllo sull'uso, da parte dell'Organizzazione, del logo EMAS e della certificazione ICIM.

ICIM si riserva inoltre di effettuare audit senza preavviso rispetto a quelli previsti dal programma triennale, presso l'Organizzazione.

6.3 Convalida delle riedizioni della Dichiarazione Ambientale

Allo scadere di ogni triennio la Convalida delle riedizioni della DA richiede un ulteriore esame documentale e comporta un audit del SGA dell'Organizzazione, da effettuarsi nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza dello stesso.

L'audit di riconvalida, da eseguire presso l'Organizzazione, viene effettuato con finalità e secondo modalità analoghe a quelle descritte nel paragrafo 5.2.

In presenza di modifiche significative del SGA, ICIM può ritenere necessario effettuare un audit di Fase 1 prima di eseguire l'audit di rinnovo di Fase 2.

Qualora le risultanze dell'audit di riconvalida evidenzino situazioni di non conformità, prima della scadenza dell'Attestato ICIM di Convalida della Dichiarazione Ambientale, deve essere attuato il trattamento e le azioni correttive.

Di conseguenza l'audit di riconvalida si deve concludere positivamente e in tempo utile, per permettere l'approvazione da parte di ICIM della proposta di Convalida della riedizione della DA e la conseguente riemissione dell'Attestato ICIM di Convalida della Dichiarazione Ambientale.

Quando l'Organizzazione non ottemperi al soddisfacimento di tale tempistica e quindi non ottenga la riemissione dell'Attestato ICIM di Convalida della Dichiarazione Ambientale entro i termini di scadenza, la relativa DA convalida deve intendersi scaduta dal giorno successivo alla data di scadenza riportata dall'Attestato ICIM di Convalida della Dichiarazione Ambientale.

La decisione in merito alla Convalida della riedizione della DA si basa sui risultati dell'audit di riconvalida nonché sui risultati del riesame del sistema nell'arco del periodo di validità della DA e quindi, di registrazione e, sui reclami ricevuti.

In caso di positiva delibera da parte di ICIM, la Dichiarazione ambientale è convalidata mediante apposizione, su tutte le pagine, del timbro di ICIM e della data di delibera della convalida e, sulla prima pagina (copertina), oltre al timbro e alla data, della firma del Legale Rappresentante di ICIM o un suo delegato.

La DA convalidata non deve contenere dati e informazioni aggiornati a più di 6 mesi dalla convalida stessa.

Il nuovo Attestato ICIM di Convalida della Dichiarazione Ambientale viene identificato con lo stesso numero del precedente, seguito da una barra e da un numero progressivo che ne indica i rinnovi.

L'Attestato riporta inoltre la data di rilascio del primo certificato e quelle di rinnovo (emissione corrente) e di scadenza.

L'attestato EMAS potrebbe riportare date di rilascio e scadenza diverse rispetto al certificato 14001 nel caso in cui la verifica per la convalida EMAS sia stata attivata in tempi diversi rispetto alla certificazione 14001. Nel caso di convalida della riedizione della Dichiarazione ambientale, alla quale non corrisponda un audit di rinnovo bensì di sorveglianza della certificazione 14001, ICIM attiverà un'attività di riesame e delibera per la sola parte inerente la verifica EMAS.

Al termine del triennio di validità della DA convalidata, ICIM invierà quotazioni per riconvalida e i mantenimenti relativi al triennio successivo.

7.0 TRASFERIMENTO DI ORGANIZZAZIONI REGistrate

Qualora un'Organizzazione con Registrazione EMAS in corso di validità, o Dichiarazione Ambientale convalidata da un altro Verificatore Ambientale accreditato nel settore in esame, presenti domanda di trasferimento delle attività di verifica e convalida, ICIM effettua una verifica come da regolamento 0002CR.

In aggiunta a quanto già indicato nel Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR), ICIM ha definito i criteri e le modalità per effettuare il trasferimento ad ICIM delle certificazioni, in corso di validità ed accreditate, da altri OdC nell'istruzione "Criteri per il trasferimento delle certificazioni dei Sistemi di Gestione" (0412BI) il cui contenuto è conforme alle disposizioni dettate dal documento IAF MD2 (Transfer of Accredited Certification of Management System).

8.0 SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

ICIM gestisce le attività di sospensione, rinuncia e revoca della DA in accordo al regolamento 0001CR e alla "Procedura operativa sospensioni, rinunce e revoche" (0184BP) disponibile su richiesta.

La sospensione, rinuncia e revoca ufficiale viene comunicata da ICIM all'Organizzazione, al Comitato Ecolabel-Ecoaudit Sezione EMAS Italia e ad ISPRA, per mezzo di lettera raccomandata A/R indicando le condizioni alle quali può essere revocata.

9.0 MODIFICHE ORGANIZZATIVE E SEGNALAZIONE EVENTI

Per modifiche organizzative o di diverso tipo si rimanda a quanto descritto al cap. 9 del Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione ICIM 0002CR e al cap. 8 del Regolamento generale ICIM 0001CR.

Nel caso si verificano eventi rilevanti che coinvolgono l'organizzazione e i suoi aspetti ambientali (ad es. superamento dei limiti prescritti, incidenti o emergenze che generino un impatto significativo sull'ambiente, contestazioni da parte di autorità di controllo, ecc), ICIM deve essere informata con tempestività mediante una relazione da parte dell'organizzazione che documenti gli eventi e le misure attuate per la gestione degli eventi.

ICIM, a fronte dell'analisi di quanto indicato, valuterà se richiedere informazioni aggiuntive o eseguire verifiche suppletive anche presso l'organizzazione al fine di recuperare gli elementi necessari a completare la propria valutazione. Nel caso gli eventi evidenzino gravi responsabilità dell'organizzazione o mettano in dubbio l'efficacia del sistema di gestione, ICIM potrebbe arrivare alla sospensione dell'attestato EMAS.

10.0 SEGNALAZIONI COMITATO EMAS

Nel caso in cui ICIM riceva, come destinataria o in copia conoscenza, comunicazioni da parte del comitato EMAS inerenti organizzazioni in possesso di registrazione EMAS, provvederà a gestire tali comunicazioni in funzione di quanto richiesto. Nel caso di comunicazioni ricevute in copia conoscenza ICIM richiederà all'organizzazione eventuali chiarimenti rispetto ai fatti contestati e di informarla sulle azioni che metterà in atto. Nel caso di comunicazioni dirette, ICIM si attiverà per rispondere in modo tempestivo a quanto richiesto, coinvolgendo, se del caso, l'organizzazione oggetto di registrazione.